IT "C.A. DALLA CHIESA"
PARTINICO

Istituto Tecnico "Carlo Alberto Dalla Chiesa"

Corso dei Mille, 517 - 90047 Partinico - C.F. 97005240821
Codice M. PATD09000P - Codice M. Serale PATDP090504
Tel. 091.8781948 - Fax 091.8781274 - www.itdallachiesa.edu.it
PEO patd09000p@istruzione.it - PEC patd09000p@pec.istruzione.it

Circolare n.25

IT - "C. A.DALLA CHIESA"-PARTINICO
Prot. 0010127 del 17/09/2024
IV (Uscita)

Ai docenti
Al Personale ATA
Agli alunni
Al Direttore dei Servizi G.A.
Sito Web
Agli Atti

OGGETTO : VIGILANZA SUGLI ALUNNI

PREMESSA

• L'obbligo di sorveglianza sugli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
• L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori scolastici.
• Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
• Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta motivata del docente e, in caso d'omissione, è responsabile dei danni subiti dagli alunni.
• I minorenni non possono lasciare l'edificio scolastico in orario diverso da quello delle lezioni se non con opportuna richiesta da chi esercita la patria potestà o con apposita comunicazione, del giorno prima in caso di minorenni o dello stesso giorno nel caso di maggiorenni, da parte del Dirigente scolastico.
Pertanto il docente che acconsente a richieste non regolamentate ne assume in toto la responsabilità.

NORME – COMUNI

Il personale scolastico è tenuto ad esercitare la sorveglianza sugli studenti, anche al fine di evitare ogni "vuoto" nella vigilanza.
Tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per gravi motivi.
Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi d'eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza:

- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- durante i cambi di turno tra i professori;
- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante l'intervallo/ricreazione;
- durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni, assicurandosi che tutti gli alunni lascino l'edificio e il perimetro circostante.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli allievi.
Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe per il tempo strettamente necessario.
Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva, il quale dovrà recarsi CELERMENTE nell'aula ove è previsto lo svolgimento della lezione.
Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo e ne daranno tempestiva comunicazione all'ufficio di dirigenza nel caso di eventuale e prolungato ritardo.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso alla dirigenza.

Compiti dei Docenti
Prima ora: gli insegnanti dovranno essere presenti per assumere servizio servizio cinque minuti in anticipo rispetto alla prima ora.
Ore successive: al suono della campana, assicurata con altro docente o collaboratore scolastico la vigilanza del gruppo classe, si recheranno il più CELERMENTE possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza; qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, in caso di ritardo avviserà l'ufficio di dirigenza. I docenti in compresenza collaborano, con identiche responsabilità, alla vigilanza del proprio gruppo classe.
Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.
Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza sugli allievi, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il docente in orario è responsabile della vigilanza sugli alunni della sua classe.
E' vietato lasciare incustodita la classe durante le ore di servizio
Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, deve, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni sino al suo ritorno.
L'insegnante può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall'aula controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente indispensabile e necessario. Trascorso questo tempo si attiverà per cercare l'alunno. E' assolutamente vietato "lasciare" alunni a bighellonare nei corridoi e "mandare" fuori dalla classe alunni per problematiche disciplinari.
Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI
Il docente che, al termine della lezione, prosegue il suo orario presso un'altra classe, si trasferisce tempestivamente verso quest'ultima affidando la sorveglianza temporanea al collaboratore scolastico.
Il docente che ha terminato il suo orario di servizio giornaliero rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva significando che, in caso di eccessivo ritardo da parte di quest'ultimo, affidata la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza al Collaboratore del Dirigente Scolastico per l'eventuale sostituzione.
Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà finché non sarà giunto l'insegnante in servizio, dell'eventuale ritardo avviserà l'ufficio di dirigenza.
Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2^ ora o successiva o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente.
I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Collaboratore del Dirigente Scolastico.

RICREAZIONE E VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO /PAUSA
È il momento in cui gli allievi vengono a trovarsi divisi tra aula, aree esterne e di transito e servizi igienici richiedendo pertanto una maggiore attenzione nell'obbligo di vigilanza.
Naturalmente anche per la ricreazione vale quanto sopra indicato.
Per le indicazioni specifiche si rimanda a circolare organizzativa

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI
Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che, i docenti sono tenuti ad accertarsi che tutti gli alunni lascino l'aula, un collaboratore presso la porta di uscita con il compito di vigilare durante il transito degli alunni e si dovrà accertare che tutti gli alunni lascino l'edificio e gli spazi di pertinenza entro il perimetro della scuola.

I docenti e il personale sono tenuti ad osservare scrupolosamente la presente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Nasca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993